



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Settore Procedure Concorsuali

Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura n. 20-1/2023 rg. PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCII) promossa da:

MAURIZIO RAME'TTA, nato a Catanzaro il 06/06/1972 (C.F. RMTMRZ72H06C352T) ed ivi residente in Via in Via Padre Vincenzo Merante n. 13.

Con atto depositato in data 13/04/2023 il ricorrente, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti.

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro, Dott. Carlo Gaudio, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCII.

Disposte le comunicazioni ai creditori, prescritte dall'art. 70 co. 1 CCII, pervenivano osservazioni dal creditore ipotecario YODA spv s.r.l.;

di conseguenza, con decreto interlocutorio depositato in data 10.3.2024, il giudice, per quanto qui rileva, invitava il debitore, per il tramite dell'OCC, a valutare la possibilità di riformulare la

proposta di ristrutturazione dei debiti e contestualmente fissava, per sentire le parti in ordine all'omologa della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, l'udienza del 19 giugno 2024; per il tramite del Gestore nominato, il debitore ricorrente riformulava quindi la propria proposta di ristrutturazione dei debiti, il gestore provvedeva ad integrare la propria relazione e ad effettuare nuovamente le comunicazioni a tutti i creditori, come risulta dalla documentazione depositata in data 10.6.2024;

in seguito alla riformulazione della proposta di ristrutturazione dei debiti e del piano non perveniva alcuna osservazione; i creditori Agenzia Entrate Riscossione, So.Ge.T. SpA e Regione Calabria, inviavano invece nuove precisazioni del credito.

All'udienza del 19.6.2024 sono comparsi il difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Palermo, e il Gestore, dott. Carlo Gaudio; nessuno per i creditori. Il ricorrente pertanto ha insistito chiedendo l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come modificato nel corso della procedura.

A fronte di un'esposizione debitoria di € 68.356,70, il piano proposto, della durata complessiva durata di 9 anni e 3 mesi (con rate mensili di € 430,00), prevede:

- il pagamento integrale della prededuzione (€ 3.060,00) e del creditore ipotecario YODA SPV s.r.l. (€ 43.265,80);
- il pagamento dei restanti creditori, privilegiati e chirografari nella percentuale del 5%

Più precisamente si prevede che nei primi 12 mesi vengano pagati i crediti prededucibili e parte del creditore ipotecario; il creditore ipotecario verrebbe inoltre soddisfatto con il pagamento dei ratei fino alla rata n. 108. Infine, dalla rata n. 108 fino al termine del piano verrebbero pagati i restanti creditori privilegiati e i creditori chirografari.

Deve altresì disporsi in questa sede, in considerazione delle ulteriori precisazioni dei crediti inoltrate da Agenzia Entrate Riscossione, So.Ge.T. SpA e Regione Calabria, comunque di importi non consistenti considerata la falcidia applicata, che al pagamento dei crediti, come da ultimo precisati, il debitore dia seguito integrando l'ultima rata del piano.

La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCII, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due

volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano – così come modificato in seguito al decreto interlocutorio del 10.3.24– deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone il ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Ricorrono pertanto i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCII.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCII;

P.Q.M.

Il Giudice pronunciando in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII:

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da **MAURIZIO RAMETTA**, nato a Catanzaro il 06/06/1972 (C.F. RMTMRZ72H06C352T) ed ivi residente in Via Padre Vincenzo Merante n. 13, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, come integrata e depositata in data 10.6.2024 e tenendo conto delle ulteriori precisazioni dei crediti;

DISPONE:

- a. che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano modificato, tenendo altresì conto delle ulteriori precisazioni dei crediti di cui si è dato atto in parte motiva;
- b. che siano sospese, fino a completamento del piano di ristrutturazione omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;
- c. che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;
- d. che eventuali somme trattenute dal datore di lavoro/ente erogatore di prestazioni previdenziali dovranno essere versate al professionista delegato per l'attuazione del piano;
- e. il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;

- f. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso, mentre le somme destinate al pagamento dell'OCC secondo le previsioni del piano saranno via via accantonate fino a che il giudice delegato non ne autorizzerà il pagamento;
- g. l'attribuzione all'OCC del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio/pensione e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;
- h. che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omessi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti i debitori di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine sia comunicata a tutti i creditori.

DICHIARA chiusa la presente procedura.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Catanzaro, 19/07/2024

IL GIUDICE
Chiara Di Credico